

Lotto n. 1

(CIG n. 66621178DC

.....)

Ente:

Indirizzo:

Cap - Città:

P. Iva:

Codice Fiscale:

Capitolato di Polizza

"Responsabilità Civile Patrimoniale dell'Ente"

Effetto / Scadenza:

dalle ore 24 del .../.../201...

alle ore 24 del .../.../201...

SCHEDA RIEPILOGATIVA DI COPERTURA- Polizza n.

.....

Contraente:

Indirizzo:

Codice fiscale: **Partita Iva:**

Durata del contratto:

Effetto/Scadenza, dalle ore 24:00 del .../.../201... alle ore 24:00 del .../.../201...

Massimale per ciascun sinistro: Euro **2.000.000,00**
Massimale in aggregato per anno: Euro **6.000.000,00**

Franchigia per ogni sinistro: Euro **5.000,00**

Parametro di calcolo del premio*: Categorie di rischio e numero di soggetti assicurati così come indicato nella "Scheda di offerta economica" di cui all'Allegato
(*Premio flat, non soggetto a regolazione)

Art. 13 – Clausola "Claims made" – Inizio e termine della garanzia:

Retroattività: 5 anni;

Postuma: 2 anni (elevata a 5 anni per "Dipendenti" ed "Amministratori" cessati dal servizio).

Premio annuo lordo: euro (imponibile di €; tasse di €)

Frazionamento del premio: Annuale

Premio lordo alla firma (dalle ore 24 del .../.../201.. alle ore 24 del .../.../201..)

euro (imponibile di €; tasse di €)

	Estensioni Progettisti ex Merloni: (Tassi sul valore opera)	Estensione Validatori e Verificat (Tassi sul valore opera)
Lavori fino a 12 mesi:	0,7 per mille	0,9 per mille
Lavori fino a 24 mesi:	1,1 per mille	1,2 per mille
Lavori fino a 36 mesi:	1,3 per mille	1,7 per mille
	Costo minimo lordo per certificato Euro 250,00	Costo minimo lordo per certificato Euro 350,00

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

La presente *Polizza* è una *Polizza* di responsabilità nella forma "claims made". Tale forma di copertura significa che la presente *Polizza* copre i reclami avanzati nei confronti dell'*Assicurato* e notificati agli *Assicuratori* per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

Indice

Art. 01	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 02	Altre assicurazioni
Art. 03	Pagamento del Premio
Art. 04	Modifiche dell'assicurazione
Art. 05	Aggravamento del Rischio
Art. 06	Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
Art. 07	Cessazione del contratto
Art. 08	Durata pluriennale
Art. 09	Oneri fiscali
Art. 10	Foro competente
Art. 11	Rinvio alle norme di legge
Art. 12	Oggetto dell'assicurazione (Responsabilità civile vicaria del Contraente)
Art. 13	Clausola "Claims made" – Inizio e termine della garanzia
Art. 14	Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi
Art. 15	Perdite Patrimoniale per l'attività connessa all'assunzione del Personale
Art. 16	Limiti di Indennizzo e franchigia per ogni sinistro
Art. 17	Rischi esclusi dall'Assicurazione
Art. 18	Estensione territoriale
Art. 19	Danni di serie
Art. 20	Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali
Art. 21	Statistiche sinistri
Art. 22	Attività di rappresentanza
Art. 23	Copertura sostituti
Art. 24	Clausola di esclusione rischi guerra e terrorismo
Art. 25	Tracciabilità dei flussi finanziari

Condizioni Aggiuntive:

- Responsabilità civile vicaria del Contraente per i Dipendenti Tecnici

Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicuratori/Società	l'Impresa Assicuratrice e le eventuali Imprese Coassicuratrici
Assicurazione	il contratto di assicurazione.
Atto illecito	qualsiasi violazione degli obblighi di servizio, negligenza, imprudenza, imperizia, errore, inosservanza di leggi, ordini, regolamenti e discipline dichiarazione errata o fuorviante o omissione compiuta da un dipendente o Amministratore nell'adempimento delle proprie funzioni e mansioni istituzionali in nome e per conto del Contraente
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Danno	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Dipendente o Amministratore	tutti i <i>Dipendenti o Amministratore</i> del <i>Contraente</i> che abbiano con lo stesso un rapporto di dipendenza, mandato o servizio in forza di un rapporto di immedesimazione organica
Indennizzo	la somma dovuta dagli <i>Assicuratori</i> in caso di <i>Sinistro</i> .
Massimale	la massima esposizione degli <i>Assicuratori</i> per ogni <i>Sinistro</i> e per periodo assicurativo annuo
Perdita Patrimoniale	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di <i>Danni materiali</i> .
Polizza	il documento che prova l'assicurazione.
Premio	la somma dovuta dall' <i>Assicurato</i> agli <i>Assicuratori</i> .
Pubblica Amministrazione	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici Territoriali
Responsabilità Civile	la responsabilità che possa gravare sul <i>Contraente</i> per fatto <i>illecito</i> dei propri <i>Dipendenti o Amministratori</i> , nonché personalmente sui <i>Dipendenti o Amministratori</i> del <i>Contraente</i> nell'esercizio delle loro funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e s.s.del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione; la <i>Responsabilità civile</i> conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
Richiesta di Risarcimento	ogni procedimento giudiziale o stragiudiziale promosso da qualsiasi persona fisica o ente nei confronti del <i>Contraente/Assicurato</i>

Sinistro

la Richiesta di Risarcimento di perdite patrimoniali per la quale è prestata l'assicurazione

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 01 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Art. 02 Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli *Assicuratori* l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di *Sinistro*, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli *Assicuratori*, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.). Resta inteso che qualsiasi assicurazione fornita dalla presente polizza si applicherà solo come eccedenza rispetto a qualsiasi altra assicurazione valida ed esigibile.

Art. 03 Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il *Premio* sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta *Polizza*. Se l'Assicurato non paga i *Premi* o le rate di *Premio* successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60' giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

Art. 04 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 05 Aggravamento del Rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli *Assicuratori* di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti e non accettati dagli *Assicuratori* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

Art. 06 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di *Sinistro*, il *Contraente* / l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo PEC, agli *Assicuratori* ai quali è assegnata la *Polizza* oppure al broker indicato in *Polizza*, entro 60 giorni da quando è stata comunicata o resa nota una Richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art. 1915 C.C.) Né l'Assicurato né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto degli *Assicuratori*.

Art. 07 Cessazione del contratto

La presente *Polizza* cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta per nessuna delle parti.

Art. 08 Durata pluriennale

Se la presente *Polizza* sarà stipulata per un periodo di più annualità le parti avranno comunque diritto di recedere al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 09 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'*Assicurato*.

Art. 10 Foro competente

Foro competente è quello del luogo in cui ha sede il *Contraente*.

Art. 11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Patrimoniale dell'Ente
--

Art. 12 Oggetto dell'assicurazione (Responsabilità civile vicaria del Contraente)

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne il *Contraente/Assicurato* per tutte le somme che lo stesso sia civilmente obbligato a pagare a titolo di *Perdite Patrimoniali*, in forza della propria Responsabilità civile vicaria, a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per un *Atto illecito* compiuto da uno o più *Dipendenti o Amministratori* del *Contraente* nell'esercizio delle loro mansioni o funzioni istituzionali in nome o per conto del *Contraente*, siccome determinate dalla vigente normativa.

La copertura è altresì operante nel caso in cui il *Contraente/Assicurato* abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più *Dipendenti o Amministratori*, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico del *Contraente/Assicurato* la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico di uno o più *Dipendenti o Amministratori* responsabili, restando inteso e convenuto tra le parti che l'Assicuratore è obbligato solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della Responsabilità amministrativa o amministrativa-contabile di uno o più *dipendenti o Amministratori* con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

Art. 13 Clausola "Claims made" – Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta contro l'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione. a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 anni prima della data di stipula della presente polizza (periodo di garanzia retroattiva) e non siano state ancora presentate alla Contraente.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. l'*Assicurato* dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento, fatto o circostanza che possano far supporre il sorgere di una richiesta di, e/o dell'obbligo di risarcimento già al momento della stipulazione del contratto.

Relativamente al *Dipendente* così come definito, che nel corso della durata del contratto cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o

qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di **5 (cinque)** anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei *sinistri* che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere da uno o più *Dipendente* durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa o periodo di retroattività di cui al primo comma.

L'Assicurazione è altresì operante per i *Sinistri* denunciati agli *Assicuratori* nei **2 (due) anni** successivi alla scadenza della presente *Polizza (periodo di garanzia postuma alla scadenza della polizza)*, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

Per i *Sinistri* denunciati agli *Assicuratori* durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di *Indennizzo* in aggregato indipendentemente dal numero dei *Sinistri* stessi, non potrà superare il *Massimale* indicato in *Polizza*.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità, cessando immediatamente, nel caso l'*Assicurato* stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Art. 14 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente *Polizza* comprende le *Perdite Patrimoniale* derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del *Massimale* annuale in aggregato indipendentemente dal numero di *Sinistri* verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'*Assicurato*.

Art. 15 Perdite Patrimoniale per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione comprende le *Perdite Patrimoniale* per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, gli *Assicuratori* risponderanno per ogni singolo anno assicurativo nei limiti del *Massimale* di *Polizza*, indipendentemente dal numero di *Sinistri* verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'*Assicurato*.

Art. 16 Limiti di Indennizzo e franchigia per ogni sinistro.

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del *Massimale* indicato nella "Scheda riepilogativa di copertura", per ciascun *Sinistro* e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'*Assicurato* nello stesso periodo.

L'Assicurazione opera previa applicazione della franchigia per sinistro riportata nella "Scheda riepilogativa di copertura".

Art. 17 Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non vale per le *Perdite Patrimoniale* conseguenti a:

- a. smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b. Danni materiali di qualsiasi tipo;
- c. attività svolta dal *Dipendente* o *Amministratore* quale componente di organi di amministrazione o di controllo, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati;
- d. atti od omissioni da parte di, o Danni o reclami notificati a, qualsiasi degli Assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in *Polizza*;
- e. responsabilità assunte volontariamente dall'*Assicurato* al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- f. la stipulazione, il rinnovo, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione

- dell'onere di pagamento dei Premi assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali Premi;
- g. azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
 - h. inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; Danno ambientale in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come a mero titolo di esempio qualsiasi Danno ambientale, Danno al paesaggio, Danno derivante da rumore o vibrazioni ecc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e amianto;
 - i. calunnia, ingiuria, diffamazione;
 - l. multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;
 - m. il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità civile di cui al D. Lgs. 209/2005
 - n. investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazioni del debito;
 - o. gli Assicuratori non risponderanno per fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell'inizio della presente Polizza;
 - p. le responsabilità incombenti sull'Assicurato e previste dagli artt. 2392-2393-2394-2395-2396-2403-2407-2464-2487-2488 del Codice Civile;
- nonché per i Danni:
- derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
 - derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Art. 18 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di *Dipendenti* consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle *Perdite Patrimoniale* derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

Art. 19 Danni di serie

In caso di *Sinistri* di serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

Art. 20 Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Gli *Assicuratori* possono assumere da, e fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Sono a carico degli *Assicuratori* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del *Massimale* stabilito in *Polizza* per il *Danno* cui si riferisce la domanda. Qualora la somma

dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese vengono ripartite fra *Assicuratori* e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del *Massimale* di cui sopra.

La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno.

Gli *Assicuratori* non riconoscono spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali che non siano da essi designati o approvati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Vertenze davanti al T.A.R.

La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell'*Assicurato* fin dall'apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata. In ogni caso la Società è obbligata per le sole spese afferenti la difesa dell'*Assicurato* per resistere alla pretesa risarcitoria.

Art. 21 Statistiche sinistri

Al fine di consentire al Contraente un costante monitoraggio dei sinistri, La Società si impegna a comunicare a semplice richiesta dello stesso entro 60 giorni dalla data di richiesta, un dettaglio specifico sull'andamento dei sinistri della presente polizza.

Art. 22 Attività di rappresentanza

A parziale deroga di quanto stabilito dall'Art. 17 c) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli *Dipendenti o Amministratori* in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza, in altri organi collegiali.

Art. 23 Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente del *dipendente*, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti del relativo sostituto dal momento del loro incarico e l'ammontare del *Premio* relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.

Art. 24 Clausola di esclusione rischi guerra e terrorismo

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di *Polizza* o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, *Danno*, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del *Sinistro*:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno;

oppure:

2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi

azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui gli Assicuratori eccepiscano l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dagli Assicuratori graverà sull'Assicurato.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola

Art. 25 Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG n.).

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Data

Firma del Contraente/Assicurato

Clausole da approvare esplicitamente per iscritto

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. **01** Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. **02** Altre assicurazioni
- Art. **05** Aggravamento del rischio
- Art. **13** Clausola "claims made"
- Art. **16** Limiti di *Indennizzo*
- Art. **17** Rischi esclusi dall'Assicurazione

Data

Firma del Contraente/Assicurato

Condizioni Aggiuntive

01. Responsabilità civile vicaria del Contraente per i Dipendenti Tecnici

1. Definizione Addizionale

Dipendente Tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predisponga e sottoscriva il progetto, diriga e/o segua e sorvegli l'esecuzione dei lavori, e/o esegua il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento; il soggetto alle dipendenze dell'Ente che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento; qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Ente di Appartenenza che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica.

2. Addizione all'Art.12 "Oggetto dell'assicurazione "

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne il *Contraente/Assicurato* per tutte le somme che lo stesso sia civilmente obbligato a pagare a titolo di *Perdita Patrimoniale*, in forza della propria *Responsabilità civile* vicaria, a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi *Atto illecito* compiuto da un *Dipendente* Tecnico del *Contraente* nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in nome o per conto del *Contraente*, siccome determinate dalla vigente normativa.

3. Esclusioni Aggiuntive

Fermo restando quanto previsto nel testo di Polizza all'articolo 17 e seguenti, la presente garanzia esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

- a. attività professionali prestate dal *Dipendente* Tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di Appartenenza;
- b. attività professionali prestate dal *Dipendente* Tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti;
- c. la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del *Dipendente* Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o *Amministratore*;
- d. la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nella scheda di *Polizza*;
- e. la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;

4. Condizioni Speciali Aggiuntive

Ferme, in ogni caso, tutte le previsioni, i termini, le esclusioni e le condizioni contenute nella presente *Polizza*, la garanzia viene estesa come descritto di seguito:

- a. *Danni materiali* di qualsiasi tipo

- b. L'Assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore) **ed alla redazione delle perizie tecnico-economiche per l'assegnazione dei mutui immobiliari a favore dei dipendenti e degli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie.**
- c. L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di verifica **e/o** validazione dei progetti così come prevista dal D.Lgs. 163 del 2006 (ivi comprese successive modifiche e integrazioni).
- d. L'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'*Assicurato* dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli assicurati in funzione di:
1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
 2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
- Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli *Assicuratori* di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa, della *Responsabilità civile* operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.
- e. L'Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'*Assicurato*, alla responsabilità derivante dal D.Lgvo 163 del 2006 e s.m.i. (c.d "Codice degli Appalti pubblici", d'ora innanzi il Codice), nel qual caso gli *Assicuratori* si impegnano a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto soggetto al Codice secondo lo schema prefigurato, a conferma della validità della copertura per l'intera durata del contratto (soggetto ad un periodo massimo di 36mesi) e con Massimali separati per ogni progetto così coperto **anche qualora la presente polizza non sia più vigente, a condizione che tali certificati siano stati richiesti nel rispetto dei termini di legge. .**
- Per tali certificati il *Premio* relativo è pagabile in soluzione unica anticipata.